Comune di Brindisi

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI ORGANISMI PARTECIPATI, QUALITA' DEI SERVIZI

approvato con approvazione del Consiglio Comunale n° 15 del 10/02/2020

Sommario

PARTE I – IL CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI....2

Art. 1 - Princìpi generali....2

Art. 2 - Definizioni....2

Art. 3 – Casi di applicazione del "controllo analogo"....3

Art. 4 - Competenze del Consiglio comunale in materia di indirizzo e controllo degli organismi partecipati....3

Art. 5 - Competenze della Giunta comunale in materia di controllo degli organismi partecipati....5

Art. 6 - Competenze del Sindaco in materia di controllo degli organismi partecipati....6

Art.7 – Comitato di governance....6

Art.8 - Competenze della Commissione consiliare in materia di controllo degli organismi partecipati....7

Art. 9 – Competenza dei Settori Operativi....8

Art. 10 – Tipologie di controlli nei confronti degli organismi controllati....8

Art. 11 – Controlli preventivi....8

Art. 12 – Controlli concomitanti....10

Art. 13 – Controlli successivi....11

Art. 14 – Controlli sui contratti....12

Art. 15 – Il Responsabile Partecipate....13

Art. 16 – Relazione al Consiglio comunale....13

Art. 17 – Sistema informativo....14

Art. 18 – Ostacoli all'attività di indirizzo e controllo....15

Art. 19 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli organismi controllati....15

Art. 20 – Esclusioni....15

PARTE II – LA CARTA DEI SERVIZI - CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI....15

Art. 21 – La Carta dei Servizi....15

Art. 22 – Monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati....16

Art. 23 – Entrata in vigore....17

PARTE I – IL CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Art. 1 - Princìpi generali

1 Il presente regolamento statuisce le modalità attraverso le quali il Comune di Brindisi effettua l'indirizzo e il controllo degli organismi partecipati, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 147-quater del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

1 Gli organismi partecipati, sia direttamente che indirettamente, dal Comune di Brindisi sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, al fine di rendere strutturale il sistema di controllo e consentire al Comune l'effettivo esercizio dell'attività d'indirizzo e controllo. L'adeguamento delle norme statutarie degli organismi partecipati deve comunque avvenire nel rispetto delle norme del Codice Civile e della specifica normativa di settore.

Art. 2 - Definizioni

2 Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "organismi controllati" dal Comune di Brindisi:

- gli organismi partecipati, direttamente o indirettamente, costituiti in forma societaria o non societaria, beneficiari di affidamenti diretti di servizi, forniture e/o lavori da parte del Comune di Brindisi;
- gli organismi partecipati, direttamente o indirettamente, costituiti in forma societaria o non societaria, che non beneficiano di affidamenti diretti da parte del Comune di Brindisi, ma nei confronti dei quali il Comune esercita attività di controllo come definita dalla successiva let. e) del presente articolo;

"organismi non controllati" dal Comune di Brindisi: organismi partecipati, direttamente o indirettamente, costituiti in forma societaria o non societaria, che non sono beneficiari di affidamenti diretti di servizi, forniture e/o lavori da parte del Comune di Brindisi e nei confronti dei quali il Comune non esercita alcuna attività di controllo come definita dalla successiva let. e) del presente regolamento;

b) "organismi costituiti in forma societaria": gli organismi costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma consortile, cooperativa o sportiva dilettantistica;

c) "organismi costituiti in forma non societaria": gli organismi diversi da quelli costituiti in forma societaria, fra cui, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, aziende speciali, istituzioni, consorzi, fondazioni, associazioni, onlus;

d) "controllo": la situazione in cui il Comune di Brindisi, alternativamente:

- detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

dell'organismo partecipato;

- detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'organismo partecipato;
- esercita un'influenza dominante sull'organismo partecipato in virtù dell'esistenza di vincoli contrattuali.

Il controllo sussiste anche nei seguenti casi:

- quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività dell'organismo partecipato è richiesto il consenso delle Amministrazioni pubbliche socie che condividono il controllo;
- quando l'organismo partecipato è soggetto all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Brindisi ai sensi dall'art. 2497 e seguenti del Codice Civile;

"controllo analogo": la situazione in cui il Comune di Brindisi esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative dell'organismo controllato, attraverso l'esercizio di poteri controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli previsti dal diritto societario e dalla specifica normativa di settore. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa dal Comune di Brindisi, a sua volta controllata allo stesso modo dal Comune ("controllo analogo indiretto"), ovvero in forma congiunta con altre Amministrazioni pubbliche ("controllo analogo congiunto");

e) "Comitato di Governance": organismo non societario a cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell'organo amministrativo degli organismi controllati con gli indirizzi e gli obiettivi espressi nei documenti di programmazione approvati dal Comune di Brindisi. Negli organismi partecipati dal Comune di Brindisi e da altre Amministrazioni pubbliche la composizione, la nomina e il funzionamento del Comitato di Governance è demandata ad appositi Patti Parasociali stipulati fra le Amministrazioni pubbliche socie.

f) "contratto di servizio": è approvato con atto, secondo la competenza degli organi ed uffici comunali, e rappresenta lo strumento di regolazione dei rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune ed i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi o servizi strumentali.

Il contratto di servizio deve obbligatoriamente contenere la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la controparte si impegna a garantire nella gestione, nonché modalità e termini della loro misurazione. Può, altresì, contenere tutte le clausole idonee al fine del conseguimento degli obiettivi connessi alla pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge. dello statuto comunale o del presente Regolamento.

Art. 3 – Casi di applicazione del "controllo analogo"

3 Il Comune di Brindisi esercita il "controllo analogo" nei confronti dei propri organismi partecipati nei seguenti casi:

- quando l'organismo è beneficiario di affidamenti diretti di servizi, forniture e/o lavori da parte del

Comune di Brindisi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, let. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- quando l'organismo partecipato, pur non essendo beneficiario di affidamenti diretti da parte del Comune di Brindisi, è comunque soggetto al controllo da parte di tale ente. La necessità di esercitare il "controllo analogo" è data dal fatto che il Comune di Brindisi è tenuto ad esercitare un controllo stringente sull'organismo partecipato al fine di prevenire eventuali squilibri economico-finanziari nella sua gestione, che potrebbero produrre effetti negativi per il bilancio comunale.

3 Fuori dai casi indicati al comma precedente, il Sindaco del Comune di Brindisi, o suo delegato, è tenuto a proporre all'assemblea dell'organismo partecipato l'introduzione di forme di controllo similari a quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4 - Competenze del Consiglio comunale in materia di indirizzo e controllo degli organismi partecipati

4 Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni al Consiglio comunale sono attribuite funzioni di indirizzo e controllo sulle attività degli organismi partecipati.

A tal fine il Consiglio comunale:

- approva, nell'ambito del documento unico di programmazione (DUP) gli obiettivi strategici cui ciascun l'organismo controllato deve tendere nell'arco temporale del triennio;
- esamina la relazione semestrale sull'andamento della gestione degli organismi controllati, contestualmente all'approvazione della delibera sullo stato di attuazione dei programmi; (alla giunta)
- in sede di approvazione del rendiconto dell'Ente, acquisito il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione di ciascun organismo controllato, prende atto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione.

4 Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale:

- le decisioni in merito alla costituzione di nuovi organismi partecipati e all'acquisizione di nuove partecipazioni in organismi già costituiti;
- le decisioni in merito all'alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune;
- le decisioni relative allo scioglimento e messa in liquidazione di organismi partecipati, nonché le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione;
- le decisioni relative al ripiano delle perdite degli organismi partecipati, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;
- le decisioni relative alla concessione di prestiti o garanzie di qualsiasi genere agli organismi partecipati;

- le decisioni in merito all'affidamento di attività o servizi ;
- l'approvazione di convenzioni tra Amministrazioni pubbliche Enti o di patti parasociali per l'esercizio congiunto del controllo analogo degli organismi controllati;
- l'approvazione di indirizzi per la gestione dei servizi affidati agli organismi controllati.
- altre decisioni in materia di organismi partecipati che la legge attribuisce esplicitamente alla competenza del Consiglio comunale.

3 Sono soggetti alla preventiva approvazione da parte del Consiglio comunale:

- lo schema di statuto degli organismi controllati;
- le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività degli organismi partecipati;
- le operazioni di trasformazione degli organismi partecipati;
- le riduzioni e gli aumenti di capitale sociale, anche in natura, degli organismi partecipati e, in genere, ogni operazione sul loro capitale sociale.
- Le modalità di gestione dei servizi;
- Le deliberazioni in materia di indirizzo previste da statuto degli organismi partecipati o da richieste assembleare;

Art. 5 - Competenze della Giunta comunale in materia di controllo degli organismi partecipati

5.1 La Giunta comunale esercita le seguenti competenze in materia di controllo degli organismi partecipati:

- propone al Consiglio comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare in materia di indirizzo e controllo degli organismi controllati;
- esprime indirizzi operativi e gestionali agli organismi controllati, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
- approva gli eventuali disciplinari tecnici sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio comunale per ciascun servizio affidato agli organismi controllati;
- approva preventivamente le modifiche di clausole statutarie degli organismi controllati finalizzate all'adeguamento alle mutate previsioni normative;
- approva preventivamente le eventuali riallocazioni di poste del Patrimonio Netto del bilancio degli organismi controllati, che non prevedono esborsi a carico del Comune;

- approva preventivamente la proposta di bilancio di previsione triennale di ciascun organismo controllato elaborato in base agli indirizzi espressi nel D.U.P.;
- approva preventivamente la proposta di bilancio di esercizio degli organismi controllati
- ed esprime parere vincolante per il Sindaco o suo delegato in funzione del voto assembleare societario;
- è destinataria, unitamente al responsabile di servizio sulle partecipate, delle relazioni sull'andamento della gestione degli organismi controllati previste dal presente regolamento, che utilizza anche al fine di predisporre le proposte degli atti di competenza del Consiglio comunale.

Art. 6 - Competenze del Sindaco in materia di controllo degli organismi partecipati

1 Il Sindaco, o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa all'Assemblea degli organismi partecipati ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati espressi, a seconda della materia, dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale;
- partecipa alle riunioni fra soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti parasociali o dalle convenzioni in essere con le altre Amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l'esercizio congiunto del controllo analogo degli organismi controllati;
- designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, ove e nei limiti in cui tale facoltà sia riconosciuta dallo Statuto degli organismi partecipati o da eventuali patti parasociali.

Art.7 – Comitato di governance

1 È prevista la costituzione di un Comitato di Governance delle società ed organismi composto come segue:

- Sindaco o suo delegato (che convoca e presiede il Comitato);
- Rappresentanza del Consiglio Comunale nella misura di due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Presidente del Consiglio Comunale su designazione della Conferenza dei Capigruppo;
- Segretario Generale;
- Dirigente competente per il Servizio Partecipazioni o suo delegato;
- Responsabili di settore, affidatari di servizi alle società partecipate e controllate dal Comune, in relazione a competenze specifiche;

- Dirigente Servizi Finanziari o suo delegato.

2 Al Comitato di Governance sono attribuiti compiti di:

- supervisione sulla programmazione economico-finanziaria e razionalizzazione degli organismi partecipati per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente;
- sviluppo e controllo dei servizi affidati agli organismi partecipati rispetto anche all'attuazione dei contratti su cui riferisce, almeno trimestralmente e nella forma che il Comitato riterrà opportuna, il dirigente del servizio in cui opera il contratto;
- analisi della mission delle società e degli enti partecipati;
- individuazione di azioni che se straordinarie sono proposte alla giunta o al consiglio in funzione delle rispettive competenze;
- proposta al Consiglio di adeguamento del modello di governance per le società ed enti partecipati;
- valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio da riferire alla Giunta e al Consiglio;
- individuazione ed esame di proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici da riferire alla Giunta e al Consiglio;
- analisi dei resoconti, con conseguente valutazione delle proposte di azioni da intraprendere da riferire alla Giunta e al Consiglio;
- analisi degli strumenti di cui al successivo art.8 e relazione per il Consiglio Comunale con cadenza almeno annuale;
- è destinatario delle relazioni sull'andamento della gestione degli organismi partecipati previste dal presente regolamento, che utilizza per le proprie attività su richiamate.

Art.8 - Competenze della Commissione consiliare in materia di controllo degli organismi partecipati

1 Alla Commissione Consiliare sono attribuiti compiti di:

- supervisione e istruttoria degli atti di competenza del Consiglio comunale;
- supporto al Consiglio comunale nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo e controllo degli organismi controllati.

2 Al fine di garantire il rispetto da parte degli organismi controllati degli indirizzi espressi dal Comune, questi ultimi devono garantire ai componenti della Commissione consiliare:

- l'accesso a tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria per l'espletamento delle funzioni proprie;

- l'estrazione di copia della suddetta documentazione;
- la partecipazione alle sedute della Commissione, su richiesta, dei componenti dell'organo amministrativo degli organismi controllati o di personale di questi ultimi dotato di idonee competenze e conoscenze, a fini informativi.

3 Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione consiliare si potrà avvalere della collaborazione dell'Ufficio comunale competente per materia.

Art. 9 – Competenza dei Settori Operativi

1 I Settori competenti per materia, oltre a quelle tipiche connesse all'amministrazione attiva, esercitano funzioni di controllo in particolare su:

- Contratti di Servizio: analisi delle clausole definitrici dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore; individuazione e condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio delle clausole stesse; verifica periodica sul rispetto del contratto da parte del soggetto affidatario;
- Carta dei Servizi: analisi degli impegni assunti dell'Amministrazione e dall'Ente gestore nei confronti dei cittadini; indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi; verifica periodica;
- Customer satisfaction: supporto nell'indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizi da parte del gestore

Art. 10 – Tipologie di controlli nei confronti degli organismi controllati

1 Gli organismi controllati dal Comune di Brindisi sono soggetti alle seguenti tipologie di controlli:

- controlli preventivi (ex ante);
- controlli concomitanti (in itinere);
- controlli successivi (ex post);
- controlli sul rispetto delle clausole contenute nei contratti in essere e sul livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese al Comune di Brindisi e agli utenti.
- Sono considerati controllati gli organismi partecipati verso cui vi è comunque un controllo di fatto o contrattuale, oltreché di diritto, e quelli in controllo analogo congiunto.

Art. 11 – Controlli preventivi

1 I controlli preventivi sono svolti dal Comune di Brindisi attraverso l'approvazione preventiva degli atti

fondamentali degli organismi controllati, nonché attraverso l'approvazione degli atti d'indirizzo e di programmazione della loro attività indicati ai commi successivi del presente articolo.

2 In sede di costituzione dell'organismo controllato, i seguenti atti fondamentali sono soggetti alla preventiva approvazione del Consiglio comunale di Brindisi:

- Il piano strategico e il relativo piano industriale;
- il business plan e il piano economico-finanziario dell'organismo;
- lo statuto dell'organismo;
- gli eventuali patti parasociali da stipulare con gli altri soci dell'organismo.

3 Durante la vita dell'organismo controllato, l'attività di controllo preventivo si esplica attraverso:

- l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle modifiche agli atti fondamentali indicati al comma 11.2 del presente articolo;
- l'approvazione da parte del Consiglio comunale, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) di cui all'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, degli indirizzi strategici a cui gli organismi controllati devono tendere nell'arco temporale del triennio.

Al fine di agevolare la definizione dei suddetti predetti indirizzi, gli organismi controllati trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta comunale e, per conoscenza, alla Commissione consiliare, la Relazione Previsionale Aziendale per il triennio successivo. Tale relazione, da prevedere negli statuti degli organismi controllati dal comune di Brindisi, contiene almeno:

- gli obiettivi strategici e gestionali che l'organismo controllato intende raggiungere nel triennio di riferimento;
- le modalità organizzative previste per il raggiungimento di tali obiettivi;
- gli investimenti da realizzare nel triennio di riferimento, con indicazione delle relative fonti di finanziamento;
- la politica del personale che l'organismo controllato intende attuare e il piano delle assunzioni che intende effettuare nel triennio di riferimento;
- le eventuali iniziative tese al contenimento dei costi di funzionamento.

La Relazione Previsionale Aziendale è corredata del parere espresso dall'organo di controllo

dell'organismo controllato ove presente.

- la preventiva approvazione annuale, da parte della Giunta comunale, del "bilancio di previsione triennale" di ciascun organismo controllato, su proposta del suo organo amministrativo, elaborato in base agli indirizzi espressi nel D.U.P. e, in caso di partecipazione plurima, dalle altre amministrazioni pubbliche socie, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale.

Il bilancio di previsione triennale è composto da una parte descrittiva e da una parte numerica. La parte descrittiva deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- missione dell'organismo controllato;
- obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati dai soci all'organo amministrativo;
- scelte strategiche, coerenti rispetto agli indirizzi ricevuti dal Comune di Brindisi, che dovranno essere attuate dall'organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone l'organismo controllato;
- programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
- politica di contenimento dei costi di funzionamento e del personale.

La parte numerica del bilancio di previsione pluriennale si compone dello stato patrimoniale previsionale, del conto economico previsionale ed del piano finanziario previsionale, nonché di un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici del triennio di riferimento.

Il bilancio di previsione pluriennale deve essere preventivamente approvato dalla Giunta comunale prima della sua definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dell'organismo controllato. Per tale motivo, almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo dell'organismo è tenuto a trasmettere mediante messaggio di posta elettronica certificata all'Amministrazione comunale la proposta di bilancio di previsione pluriennale unitamente alla proposta di bilancio d'esercizio. La proposta di bilancio di previsione triennale, preventivamente approvata dalla Giunta comunale, è presentata all'approvazione dell'assemblea dell'organismo controllato contestualmente alla proposta di bilancio d'esercizio.

Dell'approvazione di cui sopra è data comunicazione al Consiglio comunale.

Qualora l'organismo controllato abbia in essere finanziamenti di terzi a medio-lungo termine o intenda assumere tali finanziamenti, il periodo di riferimento del bilancio di previsione è esteso a tutta la durata del piano di rimborso degli stessi, in modo da verificare la permanenza in tutte le annualità della capacità di rimborso di tali prestiti.

Art. 12 – Controlli concomitanti

1 Sono svolti dal Comune di Brindisi i controlli concomitanti nei confronti degli organismi controllati attraverso una riduzione, nei limiti consentiti dalla legge, dei poteri ordinariamente riconosciuti dalla normativa vigente all'organo amministrativo di tali organismi; in particolare.

Questi controlli vengono esercitati attraverso:

a) il riconoscimento statutario all'assemblea dei soci degli organismi controllati di maggiori poteri di ingerenza e condizionamento della gestione, in modo che le decisioni più importanti della gestione economica e finanziaria dell'organismo controllato siano sottratte alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo;

b) l'obbligo per gli organi amministrativi degli organismi controllati di acquisire un parere preventivo sulle decisioni assunte nel corso della gestione che non riguardano l'ordinario funzionamento dell'organismo;

c) l'obbligo per gli organi amministrativi degli organismi controllati di presentare alla Giunta comunale di Brindisi e, per conoscenza, alla Commissione Consiliare e al Comitato di Governance una relazione semestrale, o trimestrale se espressamente richiesto dalla giunta, sull'andamento della gestione.

2 Il Comune di Brindisi e tutti i consiglieri comunali hanno accesso a tutti gli atti degli organismi controllati, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei princìpi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno all'organismo controllato.

3 Relativamente a quanto previsto alla lett. a) del precedente comma 12.1, gli organi amministrativi degli organismi controllati sono tenuti a proporre all'assemblea dei soci entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le modifiche statutarie necessarie per il riconoscimento ai soci di maggiori poteri di ingerenza e condizionamento della gestione.

4 Il parere previsto alla lett. b) del precedente comma 12.1 è finalizzato ad una preventiva verifica da parte del Comitato di Governance delle decisioni in corso di assunzione. A tal fine gli organi amministrativi sono tenuti ad inviare le proprie proposte di decisione ai membri del Comitato tramite mezzi che garantiscano la celerità delle comunicazioni (posta elettronica). Il Comitato, entro il termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della proposta, ne analizza il contenuto, verificandone la compatibilità con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione; se ritenuto necessario, e comunica per iscritto all'organo amministrativo dell'organismo controllato il proprio parere.

Qualora il parere sia contrario all'assunzione della decisione, il Comitato di Governance motiva adeguatamente, ovvero la richiesta di modifica/integrazione della stessa. Trascorso il termine sopra indicato senza che il Comitato abbia espresso parere contrario o abbia avanzato richieste di

modifica/integrazione alla proposta, la decisione dell'organo amministrativo può essere liberamente eseguita.

5 La relazione semestrale prevista alla lett. c) del precedente comma 12.1 deve essere inviata a cura degli organi amministrativi degli organismi controllati entro il 31 luglio di ogni anno e deve contenere almeno gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'organismo controllato; a tal fine, alla relazione deve essere allegata la situazione economico-finanziaria dell'organismo al 30 giugno.

Art. 13 – Controlli successivi

1 I controlli successivi sono effettuati dal Comune di Brindisi attraverso l'approvazione preventiva da parte della Giunta comunale della proposta di bilancio d'esercizio degli organismi controllati.

2 Il bilancio d'esercizio degli organismi controllati è, in ogni caso, corredato della Relazione sulla gestione, la quale, oltre alle informazioni previste all'art. 2428 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, deve obbligatoriamente contenere:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune in sede di programmazione;
- le criticità rilevate nel perseguimento dei suddetti obiettivi e le proposte ritenute necessarie per il loro superamento;
- l'analisi degli investimenti effettuati e delle relative fonti di finanziamento;
- un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici dell'organismo controllato;
- gli eventuali strumenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
- i risultati dei programmi di valutazione del rischio adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
- informazioni relative all' adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio in essere con il Comune, con particolare riferimento al rispetto degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento;
- gli esiti delle visite ispettive degli organi di certificazione o le eventuali prescrizioni ricevute per il mantenimento, il rinnovo ovvero l'ottenimento delle certificazioni.

3 In sede di approvazione del Rendiconto dell'Ente, il Consiglio comunale, acquisita la proposta di

bilancio di esercizio preventivamente approvata dalla Giunta comunale e la relazione sulla gestione di cui sopra, con l'approvazione del Rendiconto, dà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione agli organismi controllati.

4 Al fine di consentire l'esercizio dei controlli successivi, gli organi amministrativi degli organismi controllati sono tenuti ad inviare all'Amministrazione comunale e al Comitato di Governance, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la proposta di bilancio d'esercizio, corredata dei relativi allegati, almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione di tale rendiconto.

Art. 14 – Controlli sui contratti

1 I diversi Settori comunali effettuano il controllo costante del rispetto da parte degli organismi controllati impegnati in attività rientranti nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate:

- di tutte le clausole contenute nei contratti in essere fra il Comune di Brindisi e i singoli organismi;
- del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese da ciascun organismo al Comune di Brindisi e agli utenti.

2 Al fine di migliorare l'attività di controllo e del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese dagli organismi controllati entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre i responsabili dei diversi Settori comunali predispongono ed inviano all'Dirigente Partecipate una relazione sull'esito dei controlli effettuati, evidenziando le eventuali criticità riscontrate e proponendo, ove necessario, le modifiche da apportare ai contratti in essere.

3 In sede di stipula di nuovi contratti o di rinnovo di quelli esistenti, i diversi Settori comunali sono tenuti ad acquisire il parere preventivo del Dirigente Partecipate sulle clausole in essi contenute.

Art. 15 – Il Responsabile Partecipate

1 E' istituita un'apposita figura organizzativa interna denominata "Responsabile Partecipate" con il compito di:

- supportare gli organi politici nell'elaborazione degli atti d'indirizzo e di programmazione dell'attività degli organismi controllati;
- coordinare l'attività di controllo degli organismi controllati;
- verificare il rispetto da parte degli organismi controllati delle disposizioni contenute nel presente regolamento, segnalando al Sindaco e alla Giunta comunale, le violazioni eventualmente rilevate o l'esistenza di comportamenti finalizzati a non permettere, di fatto, al Comune di poter esercitare

l'attività di indirizzo e controllo;

- supportare i diversi Settori comunali nello svolgimento dei controlli sui contratti in essere previsti all'art. 14 del presente regolamento;
- esprimere i pareri richiesti all'art. . 12.1 lett. b) e all'art. 14.3 del presente regolamento; effettuare il monitoraggio semestrale dell'andamento degli organismi controllati, rilevando gli scostamenti fra obiettivi assegnati ed obiettivi conseguiti, analizzandone le ragioni e individuando le opportune azioni correttive;
- effettuare il monitoraggio semestrale della situazione economica e finanziaria degli organismi controllati, anche al fine di evidenziare eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale;
- effettuare, ove ritenuto necessario, verifiche ispettive presso gli organismi controllati;
- gestire il sistema informativo previsto all'art. 17 del presente regolamento.

2 Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre il Dirigente Partecipate predispone ed invia al Sindaco, alla Giunta comunale ed alla Commissione consiliare una relazione riepilogativa dell'attività svolta, evidenziando le eventuali criticità riscontrate e proponendo, ove necessario, modifiche al sistema dei controlli e ai contratti in essere con gli organismi controllati per il miglioramento dell'attività di controllo e del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese dagli stessi. Nella relazione il Dirigente Partecipate tiene conto di quanto emerso nelle relazioni predisposte dai diversi settori comunali ai sensi dell'art. 14.2 del presente regolamento.

Art. 16 – Relazione al Consiglio comunale

1 Tenuto conto della relazione predisposta dal Dirigente Partecipate ai sensi dell'art. 15.2 del presente regolamento, la Giunta comunale informa annualmente il Consiglio comunale in merito agli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli organismi partecipati, dando evidenza delle eventuali criticità riscontrate e delle necessarie modifiche al sistema dei controlli.

2 L'informativa prevista al comma precedente è fornita in specifico paragrafo della Relazione sulla gestione di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Sistema informativo

1 Al fine di favorire l'attività di controllo e lo scambio di informazioni e documenti tra l'Ente e gli organismi controllati, il Dirigente Partecipate renderà disponibile entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento uno strumento informatico dedicato, nel quale ciascun organismo provvederà a depositare gli atti, i documenti e le informazioni previste dal presente regolamento o che venissero richieste dal suddetto ufficio.

2 E' costantemente e tempestivamente garantita a tutti i Consiglieri comunali, una puntuale informativa in merito agli atti depositati nel sistema informativo.

3 Il sistema informativo previsto al comma precedente deve consentire di rilevare almeno le seguenti informazioni:

- i rapporti finanziari e non finanziari tra il Comune e gli organismi controllati;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa di ciascun organismo controllato;
- i contratti in essere fra il Comune e gli organismi controllati;
- il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese al Comune e agli utenti dagli organismi controllati;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica da parte degli organismi controllati.

4 Ai fini di un agevole reperimento di tutta la documentazione necessaria viene creato un apposito link ai siti delle varie società nella sezione trasparenza dove devono essere inseriti i documenti.

5 Gli organi amministrativi degli organismi controllati sono tenuti a collaborare fattivamente con il Dirigente Partecipate per implementare ed aggiornare adeguatamente il sistema informativo previsto al comma precedente e per mantenere aggiornate le informazioni in esso contenute.

6 L'amministrazione si riserva la facoltà di attivare un unico sistema di elaborazione contabile comune a tutte le partecipate.

Art. 18 – Ostacoli all'attività di indirizzo e controllo

1 Qualunque comportamento da parte degli organismi controllati finalizzato ad ostacolare l'attività di indirizzo e controllo da parte del Comune di Brindisi sarà sanzionato promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli organismi che hanno posto in essere tali comportamenti.

Art. 19 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli organismi controllati.

1 Gli organismi controllati devono adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli organi amministrativi degli organismi controllati s'impegnano a garantire che le pratiche aziendali rispettino pienamente le prescrizioni vigenti e vengano adattate alle modifiche normative che dovessero

intervenire successivamente. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, gli organismi controllati garantiscono il diritto di accesso civico e pubblicano sul proprio sito ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.

2 Gli organi amministrativi s'impegnano a trasmettere al Comune i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico dell'Ente da parte della legislazione vigente in materia.

Art. 20 – Esclusioni

1 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle partecipazioni eventualmente detenute dal Comune di Brindisi in società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle società controllate da quest'ultime ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

PARTE II – LA CARTA DEI SERVIZI - CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI

Art. 21 – La Carta dei Servizi

1 La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali e strumentali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.

2 La carta dei servizi dovrà essere predisposta a cura del soggetto gestore nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Il documento dovrà rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali.

3 Una volta predisposta da parte del soggetto gestore, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria condivisione da parte della Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale Statuto e Regolamento e la competente Commissione Consiliare consultiva per materia, che potranno richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

Art. 22 – Monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati

1 L'attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati parte dagli ambiti di intervento definiti nella sezione operativa del DUP e poi ulteriormente dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, dove vengono indicati i soggetti coinvolti, le modalità e le tempistiche.

2 Il controllo sulla qualità si avvale di metodologie di rilevazione diversificate in relazione agli aspetti da indagare, al campione di riferimento ed alle risorse disponibili. Sono strumenti dell'analisi di qualità:

- le indagini quantitative e qualitative condotte attraverso la somministrazione di questionari di gradimento;
- i focus group su tematiche specifiche;
- il feedback del personale di front-office;
- le certificazioni di qualità;
- le analisi di benchmarking;
- la gestione sistematizzata dei reclami;
- l'analisi del rispetto degli standard definiti all'interno delle carte dei servizi.

3 Ulteriori strumenti di controllo della qualità dei servizi, sono i contratti di servizio. Al loro interno devono contenere gli obblighi a carico dei soggetti gestori relativi sia alla predisposizione/pubblicazione/aggiornamento delle carte dei servizi erogati sia all'attivazione di sistemi periodici di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza. La definizione degli standard di servizio contenuti nella carte dei servizi nonché gli ambiti di rilevazione e le modalità di espletamento delle indagini di customer satisfaction sui servizi esternalizzati devono essere preventivamente concordati e validati dal Comune di Brindisi. I costi connessi devono essere posti a carico dei gestori esterni.

4 Il controllo della qualità dei servizi erogati avviene sia a livello infrannuale che annuale (controllo consuntivo).

- IL CONTROLLO INFRANNUALE: ha lo scopo di verificare se le azioni poste in essere per rilevare la qualità sono in linea con le previsioni.
- IL CONTROLLO A CONSUNTIVO: rileva sia la rispondenza dell'attività svolta rispetto a quanto preventivato, sia i livelli di qualità riscontrati a seguito delle indagine condotte;

5 La reportistica sul controllo della qualità si compone di report sintetici predisposti dall'ufficio cui

compete la funzione di controllo strategico che riepilogano le attività svolte e i risultati delle indagini sulla qualità dei servizi.

Art. 23 – Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.10, comma 4, dello Statuto comunale.